

- (6) Il 28 maggio 2021 la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio con il suo regolamento di esecuzione (UE) 2021/854 ⁽⁷⁾ («il regolamento provvisorio»).

1.4. Fase successiva della procedura

- (7) In seguito alla divulgazione dei principali fatti e considerazioni in base ai quali il dazio antidumping provvisorio è stato istituito («divulgazione provvisoria delle informazioni»), il denunciante, un consorzio di importatori e distributori [«Euranimi» ⁽⁸⁾], un importatore indipendente, un utilizzatore, i produttori esportatori inclusi nel campione nonché il governo dell'India e il governo dell'Indonesia hanno presentato comunicazioni scritte esprimendo il proprio parere in merito alle risultanze provvisorie.
- (8) Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. Si sono svolte audizioni con il denunciante, il consorzio di importatori e distributori, un importatore indipendente, un utilizzatore e due produttori esportatori inclusi nel campione.
- (9) La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive. Per giungere a tali risultanze la Commissione ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate e, ove opportuno, ha riveduto le sue conclusioni provvisorie.
- (10) La Commissione ha informato tutte le parti interessate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell'India e dell'Indonesia («la divulgazione finale delle informazioni»). A tutte le parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni. Sono pervenute osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni da parte di Eurofer, del produttore e utilizzatore dell'Unione Arinox, del consorzio di importatori e distributori Euranimi, dell'importatore indipendente LSI e dei produttori che hanno collaborato. Inoltre IRNC (un produttore esportatore che ha collaborato) ha presentato osservazioni in merito alle osservazioni formulate da Eurofer riguardo all'approccio della Commissione ai suoi acquisti (cfr. considerando da 71 a 74).
- (11) Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno inoltre avuto la possibilità di essere sentite. Si sono svolte audizioni con il denunciante, Euranimi, un importatore indipendente, un utilizzatore che si è anche rivelato essere un produttore dell'Unione e uno dei produttori esportatori. Alla luce delle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, è stata trasmessa al produttore esportatore IRNC un'ulteriore divulgazione finale limitata agli adeguamenti apportati ad alcuni dei suoi prezzi di vendita all'esportazione. La Commissione ha dato a IRNC la possibilità di presentare osservazioni su tale ulteriore divulgazione finale, ma IRNC non ha risposto.
- (12) Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate e prese in considerazione, ove opportuno, nel presente regolamento.

1.5. Campionamento

- (13) In assenza di osservazioni riguardanti il campionamento, sono stati confermati i considerando da 6 a 14 del regolamento provvisorio.

1.6. Periodo dell'inchiesta e periodo in esame

- (14) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il consorzio di importatori e distributori e un importatore indipendente hanno sostenuto che gli effetti della pandemia di COVID-19 dovevano essere esaminati a fondo poiché il periodo dell'inchiesta («PI») comprendeva un periodo straordinario di pandemia.
- (15) La Commissione ha tenuto conto del fatto che il PI comprendeva alcuni mesi di pandemia di COVID-19. Essa ha individuato e analizzato attentamente gli effetti della pandemia di COVID-19 e ha concluso che l'esistenza sul mercato dell'Unione di pratiche di dumping arrecanti pregiudizio non è dovuta agli effetti della pandemia.

⁽⁷⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/854 della Commissione, del 27 maggio 2021, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell'India e dell'Indonesia (GU L 188 del 28.5.2021, pag. 61).

⁽⁸⁾ Association of Non-Integrated Metal Importers and Distributors.

